

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G15293 del 07/11/2019

Proposta n. 19646 del 07/11/2019

Oggetto:

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa comprensivo dell'Allegato A tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Associazione della Croce Rossa Italiana odv – Comitato Regionale Lazio per il concorso di quest'ultima in attività di protezione civile sul territorio della Regione Lazio,

Proponente:

Estensore

TIBALDESCHI GIUSEPPE

Responsabile del procedimento

TULUMELLO CARMELO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

C. TULUMELLO

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: *Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa comprensivo dell'Allegato A tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Associazione della Croce Rossa Italiana odv – Comitato Regionale Lazio per il concorso di quest'ultima in attività di protezione civile sul territorio della Regione Lazio;*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;

VISTO l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 recante il *“Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”*;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell'8 aprile 2016, recante *“Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”* con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente *“Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Carmelo Tulumello;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il *“Codice della protezione civile”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma triennale di Attività dell'Agenzia sulla base del quale il Direttore dell'Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell'Agenzia con

l'indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell'Attività dell'Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;

ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l'Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell'art. 18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile tra i quali gli Ordini Professionali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;

CONSIDERATO che la Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 178/2012, è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile, quale associazione di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016 e nel registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale al numero 198/2016;

RILEVATO che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore*", recante la disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, riconduce quest'ultima nella tipologia delle organizzazioni di volontariato e non più delle associazioni di promozione sociale, con conseguente iscrizione di diritto della stessa e di tutti i suoi comitati locali nella sezione del Registro unico del Terzo settore relativo alle organizzazioni di volontariato;

RITENUTO che la Croce Rossa risponde, altresì, ai requisiti organizzativi e strutturali di cui all'art. 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, pertanto, è anche Rete associativa nazionale;

DATO ATTO che Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. E), del D. Lgs. 1/2018, è struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;

RILEVATO che Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.lgs. n. 178/2012, è autorizzata, tra le altre, ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico: i. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione

civile; ii. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

CONSIDERATO che Croce Rossa Italiana, inoltre, annovera tra i propri obiettivi generali la formazione della popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali, nonché la protezione ed il soccorso delle persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;

RILEVATO che Croce Rossa Italiana è strutturata in una ramificata articolazione sul territorio regionale ed è in possesso di competenze e dotazioni strumentali al sistema regionale di protezione Civile;

PRESO ATTO che Croce Rossa Italiana dispone di n. 63 Comitati sul territorio della Regione Lazio;

RITENUTO che l'apporto di competenze e risorse da parte dell'articolazione regionale di Croce Rossa Italiana rappresenti un significativo contributo per incrementare la capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile;

DATO ATTO che l'Agenzia e la Croce Rossa Italiana riconoscono di comune accordo l'opportunità di ratificare la collaborazione attraverso un Protocollo di Intesa per il concorso di quest'ultima in situazioni emergenziali naturali e/o antropiche insistenti sul territorio della Regione Lazio, da specificare analiticamente in successiva Convenzione.

VISTO lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover adottare lo schema di protocollo di intesa allegato e di procedere alla sottoscrizione dello stesso

DETERMINA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di procedere alla sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa ai sensi dell'art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014, con l'Associazione della Croce Rossa Italiana odv – Comitato Regionale Lazio per il concorso di quest'ultima in attività di protezione civile sul territorio della Regione Lazio;
2. Di adottare lo schema di Protocollo di Intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e l'Associazione della Croce Rossa Italiana odv – Comitato

Regionale Lazio che, allegato alla presente determinazione sub lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Protocollo di Intesa verrà firmato in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013;
4. Di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.L.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Carmelo Tulumello

Copia



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lazio

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE** (*di seguito Agenzia*) rappresentata dal Direttore pro-tempore dott. Carmelo Tulumello, domiciliato per la carica in Roma in Via Laurentina n. 631

E

L'**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ODV – COMITATO REGIONALE LAZIO** (*di seguito Croce Rossa Italiana*), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, con sede legale in Roma, Via Toscana n. 12, 00187, C.F. e P.IVA 13669721006, in questa sede rappresentata dal Presidente Regionale Dott. Adriano De Nardis e dal Segretario Regionale nonché procuratore speciale p.t. Dott. Nicola Scarfò, domiciliati presso la sede operativa del Comitato Regionale Lazio, in via B. Ramazzini n. 31, 00151,

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- la *Legge Regionale n. 2 del 6 febbraio 2014* ha istituito l'Agenzia Regionale di protezione Civile;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il "*Codice della protezione civile*" e in *particolare* gli artt. 2, 3 e 4 disciplina le attività e i compiti di previsione e prevenzione della Protezione Civile e la possibilità per le componenti del Sistema Integrato di Protezione Civile di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con gli Ordini, i Collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali;

TENUTO CONTO E CONSIDERATO CHE

- la Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 178/2012, è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile, quale associazione di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016 e nel registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale al numero 198/2016;
- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore*", recante la disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, riconduce quest'ultima nella tipologia delle organizzazioni di volontariato e non più delle associazioni di promozione sociale, con conseguente iscrizione di diritto della stessa e di tutti i suoi comitati locali nella sezione del Registro unico del Terzo settore relativo alle organizzazioni di volontariato;
- La Croce Rossa risponde, altresì, ai requisiti organizzativi e strutturali di cui all'art. 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, pertanto, è anche Rete associativa nazionale;
- Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. E), del D. Lgs. 1/2018, è struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;
- Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.lgs. n. 178/2012, è autorizzata, tra le altre, ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico: i. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; ii. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- Croce Rossa Italiana, inoltre, annovera tra i propri obiettivi generali la formazione della popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali, nonché la protezione ed il soccorso delle persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;

- Croce Rossa Italiana è strutturata in una ramificata articolazione sul territorio regionale ed è in possesso di competenze e dotazioni strumentali al sistema regionale di protezione Civile;
- Croce Rossa Italiana dispone di n. 63 Comitati sul territorio della Regione Lazio;
- l'apporto di competenze e risorse da parte dell'articolazione regionale di Croce Rossa Italiana rappresenta un significativo contributo per incrementare la capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile;
- l'Agenzia e la Croce Rossa Italiana riconoscono di comune accordo l'opportunità di ratificare la collaborazione attraverso il presente Protocollo di Intesa per il concorso di quest'ultima in situazioni emergenziali naturali e/o antropiche insistenti sul territorio della Regione Lazio, da specificare analiticamente in successiva Convenzione.
- il testo del presente protocollo di intesa è stato adottato con determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premesse e Rapporti fra le Parti)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Protocollo.

Art. 2 - (Finalità)

Il Protocollo di Intesa ha come obiettivo il miglioramento delle capacità operative tecniche dell'Agenzia attraverso il supporto tecnico-operativo della Croce Rossa Italiana attraverso l'apporto dei propri comitati locali, in termini di volontari e dotazioni strumentali.

L'attuazione di interventi, attività e idonee misure organizzative saranno finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di emergenza sul territorio regionale, al superamento della fase emergenziale e nelle future attività di prevenzione, relativamente ai rischi naturali e antropici.

L'Agenzia e la Croce Rossa Italiana attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tali obiettivi.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Ai fini e in attuazione del presente protocollo, l'Agenzia e la Croce Rossa Italiana potranno stipulare specifiche convenzioni aventi ad oggetto piani specifici di attività, coerenti con le finalità di cui al presente protocollo di intesa.

Art. 3 - (Durata)

Il Protocollo di Intesa ha validità di anni due con decorrenza dalla data della sua stipula e regola i rapporti tra l'Agenzia e la Croce Rossa Italiana per fronteggiare le fasi emergenziali a seguito di calamità naturali o antropiche e di eventuali e particolari fasi di prevenzione su esigenza dell'Agenzia, comprese eventuali attività esercitative.

A scadenza il Protocollo di Intesa potrà essere rinnovato fra le Parti.

Art. 4 - (Obblighi assunti dalle parti)

La Croce Rossa Italiana si impegna a fornire all'Agenzia un quadro complessivo delle proprie risorse sul territorio regionale per lo svolgimento delle attività di supporto in forma volontaria limitatamente agli interventi richiesti dall'Agenzia, quali:

- a) Supporto in attività di assistenza e informazione alla popolazione;
- b) Partecipazione ad attività formative;
- c) Partecipazione e supporto in attività esercitative;
- d) Supporto informativo alla Sala Operativa Regionale in occasione di eventi emergenziali;
- e) attività formative rivolte ai Volontari di Protezione Civile e al personale dell'Agenzia;

La Croce Rossa Italiana si impegna a comunicare in modo tempestivo, ogni variazione delle proprie risorse funzionali all'attuazione del presente protocollo di intesa.

Art. 5 - (Convenzioni)

In attuazione del presente protocollo di intesa, l’Agenzia e la Croce Rossa Italiana possono stipulare specifiche convenzioni attraverso le quali la Croce Rossa Italiana mette a disposizione dell’Agenzia il proprio concorso tecnico – operativo nella gestione di eventi emergenziali e per attività di protezione civile.

Le convenzioni di cui al presente articolo individuano le risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, gli ambiti operativi di intervento e le modalità attraverso le quali questo viene richieste e garantito, la compartecipazione dell’Agenzia agli oneri derivanti dalla convenzione stessa.

Art. 6 - (Riservatezza)

L’Agenzia e la Croce Rossa Italiana si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del presente Protocollo di Intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

In particolare si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti le Parti.

Art. 7 - (Modificazioni del protocollo di Intesa)

Qualunque modificazione al presente Protocollo di Intesa dovrà essere apportata con nota scritta e con il consenso unanime delle parti.

Art. 8 - (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo di Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Ue 2016/679 e loro ss.ii.mm.

Art. 9 - (Utilizzazione e proprietà dei dati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di emergenza e prevenzione è dell’Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Art. 10 - (Risoluzione del Protocollo di Intesa)

Le Parti possono risolvere il presente Protocollo di Intesa in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico.

Art. 11 - (Attività negoziale e Foro Competente)

Le parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo di Intesa è stato oggetto di specifica trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Per eventuali controversie, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 - (Firma Digitale)

Il Protocollo di Intesa viene firmato in modalità digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale secondo la normativa vigente

Roma, _____

Per l'Agenzia
il Direttore pro-tempore
Dott. Carmelo Tulumello

Per la Croce Rossa Italiana
Il Presidente Regionale pro-tempore
Dott. Adriano De Nardis
il Segretario Regionale pro-tempore
Dott. Nicola Scarfò
